



CODICE ETICO

Versioni del Documento

DATA EMISSIONE	VERSIONE
27 novembre 2020	1.0



INDICE

PREMESSA pag. 4

Federazione Italiana Pallavolo

Missione della Federazione Italiana Pallavolo

Principi di riferimento

Destinatari

Struttura

PRIMA SEZIONE – PRINCIPI FONDAMENTALI pag. 6

Art. 1 Principio di legalità

Art. 2 Principio di integrità

Sistema di governance

Sistema di gestione del rischio

Sistema di controllo interno

Internal Audit

Trasparenza

Art. 3 Principio di uguaglianza e non discriminazione

Art. 4 Principi di onestà ed equità

Rapporti con i fornitori

Rapporti con i consulenti e collaboratori

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Rapporti con le società partecipate

Doni, Omaggi e Regalie

Art. 5 Principi di correttezza e lealtà

Diligenza ed accuratezza nell'esecuzione dei compiti

Salvaguardia del patrimonio

Comunicazione federale



Rispetto della normativa in materia di diritto d'autore

Tutela della riservatezza

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Privacy

SECONDA SEZIONE – CRITERI DI CONDOTTA DEL PERSONALE

pag. 11

Risorse Umane

Disposizioni particolari per i responsabili federali

Disposizioni particolari per i dipendenti

Sviluppo e valorizzazione delle professionalità

Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Comportamento nei luoghi di lavoro e all'esterno

Rapporti dei dipendenti con il CONI, Sport e Salute S.p.A. e altre Federazioni Sportive Nazionali

Partecipazione ad associazioni ed organizzazioni

Aspetti di prevenzione della corruzione

TERZA SEZIONE – OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

pag. 15

Applicazione del Codice

Segnalazioni

Sanzioni

Disposizioni finali



PREMESSA

Federazione Italiana Pallavolo (Statuto - Art. 1 Costituzione, commi 1 e 2)

La Federazione Italiana Pallavolo (più brevemente denominata FIPAV) è legalmente costituita dalle società ed associazioni sportive aventi sede sportiva in Italia che praticano nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, lo sport della pallavolo, del beach volley, del sitting volley come disciplinate dalla FIVB e dalla CEV ed è l'unico soggetto riconosciuto dal CONI, dal CIP, dalla CEV e dalla FIVB preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di queste discipline in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale.

La FIPAV ha natura giuridica di associazione con personalità di diritto privato ed è disciplinata dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 come modificato dal D.Lgs. 8 gennaio 2004 n.15 nonché, per quanto in esso non espressamente previsto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Missione della Federazione Italiana Pallavolo (Statuto - Art. 2 Scopi, comma 1)

Gli scopi istituzionali della FIPAV sono:

- a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport della pallavolo, del beach volley, del sitting volley;
- b. lo sviluppo dell'attività agonistica, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi necessari per la partecipazione ai Giochi Olimpici e alle competizioni internazionali, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, della FIVB, del CONI e del CIP;
- c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti, aderendo alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Principi di riferimento

Il presente Codice Etico (di seguito anche "Codice") ha la finalità di definire l'insieme dei principi e delle regole etiche e morali, che ispirano ogni comportamento, azione, operazione, decisione intrapresi dalla FIPAV nel perseguimento della Sua missione. Tutti coloro che, a qualunque titolo, concorrono allo svolgimento delle attività aziendali e al perseguimento degli scopi sociali ovvero intrattengono rapporti con la FIPAV si impegnano a conoscere e ad osservare i suddetti principi e regole.

Destinatari

La FIPAV considera destinatari del Codice Etico, i seguenti soggetti:

- Organi di vertice e di controllo;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Fornitori;
- Collaboratori e Consulenti;
- Qualsiasi soggetto terzo che intrattiene o progetta di intrattenere rapporti con la FIPAV.



Struttura

Il presente Codice Etico è strutturato in tre sezioni.

La Prima Sezione, denominata Principi Fondamentali, stabilisce i valori etici fondamentali ai quali si orienta la Federazione Italiana Pallavolo nell'operatività quotidiana e nel rapporto con i dipendenti e con i soggetti esterni.

La Seconda Sezione, denominata Criteri di Condotta nei confronti dei dipendenti, definisce le regole alle quali si deve conformare il personale della Federazione Italiana Pallavolo, andando a precisare i loro diritti, doveri e tutele.

La Terza Sezione, infine, denominata Osservanza del Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, descrive le modalità di applicazione del Codice Etico, il compito dell'Organismo di Vigilanza di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico e le sanzioni previste in caso di violazione.



PRIMA SEZIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI

I sostanziali valori etici e morali a cui la FIPAV si ispira, dichiarati espressamente nel presente documento, sono:

- il principio di legalità;
- il principio di integrità;
- i principi di uguaglianza e non discriminazione;
- i principi di onestà ed equità;
- i principi di correttezza e lealtà.

ART. 1

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

La FIPAV intende il principio di legalità come il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in Italia e nelle Nazioni in cui si trova ad operare, nonché l'osservanza delle procedure, regolamenti e policies di cui si è dotata. Sono vietati tutti gli atti ed i comportamenti che violano le disposizioni richiamate e che, nonostante non siano configurabili come reato, pregiudicano la corretta amministrazione e l'imparzialità della FIPAV.

Per quanto sopra, la FIPAV richiede ai Destinatari del Codice di conformarsi sostanzialmente e non solo formalmente al principio di legalità nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento degli interessi federali e non costituisce e/o risolve i rapporti con quei soggetti che non si uniformano o cessano di uniformarsi al principio di legalità.

ART. 2

PRINCIPI DI INTEGRITÀ

La FIPAV per principio di integrità intende la buona governance e l'osservanza dei valori etici per garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

In conformità a tale principio, la FIPAV vieta pratiche e comportamenti preordinati al compimento di frodi e al raggirio dei sistemi di controllo interno ed esterno, nonché omissioni, falsificazioni o gravi negligenze. Inoltre, la Stessa informa il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) nei casi previsti dalla normativa vigente e su ogni circostanza ritenuta di interesse.

Il principio di integrità si sostanzia nei seguenti aspetti di accountability:

- sistema di governance;
- sistema di gestione del rischio;
- sistema di controllo interno;
- internal audit;
- trasparenza.



Sistema di governance

La FIPAV adotta un sistema di governance adeguato ed efficace inteso come l'insieme dei processi e degli strumenti implementati per informare, dirigere, gestire e monitorare le attività dell'organizzazione per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Tale sistema è finalizzato a prendere decisioni efficaci nel rispetto dei principi e valori etici e garantendo l'accountability a tutti i livelli federali, nonché le comunicazioni e il coordinamento tra organi di vertice e attori del controllo, interni ed esterni.

Sistema di gestione del rischio

La FIPAV adotta un adeguato ed efficace sistema di gestione del rischio, ossia un processo per l'identificazione, la valutazione e la gestione dei rischi significativi, nonché la comunicazione tempestiva delle informazioni rilevanti alle aree federali interessate.

Sistema di controllo interno

La FIPAV adotta un adeguato ed efficace sistema di controllo interno ovvero un processo per la strutturazione delle misure di mitigazione e controllo dei rischi rilevati, così da garantire la conformità normativa. Inoltre, la FIPAV adotterà le procedure necessarie per prevenire eventuali circostanze in cui possa essere implicata in vicende attinenti alla ricettazione e riciclaggio, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nazionali ed internazionali, in materia di antiriciclaggio.

Internal audit

La FIPAV adotta un adeguato ed efficace processo di audit interno per valutare e migliorare, mediante un approccio sistematico e disciplinato, i processi di governance, la gestione del rischio ed il controllo interno, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi.

Trasparenza

La FIPAV rispetta il principio di trasparenza inteso come libertà di accedere alle informazioni dell'organizzazione, alla gestione e all'utilizzo delle risorse aziendali. A tal fine, la FIPAV si impegna a rendere noto il proprio operato garantendo il pieno rispetto degli adempimenti sulla trasparenza e le forme di accesso ai cittadini previste dalle disposizioni vigenti.

ART. 3

PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE

La FIPAV tutela e promuove i diritti e la dignità della persona umana, che non deve essere in alcun modo discriminata direttamente o indirettamente in base all'età, al sesso, alla razza, al colore, alla lingua, all'orientamento sessuale, alla disabilità fisica o mentale e stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche, sociali e sindacali e alle credenze religiose.

La FIPAV richiede ai Destinatari del Codice di agire nel rispetto della parità di trattamento e di utilizzare criteri di valutazione della persona obiettivi e non discriminatori.



ART. 4

PRINCIPI DI ONESTA' ED EQUITA'

La FIPAV promuove i principi di onestà ed equità nelle molteplici relazioni che intrattiene con soggetti esterni in termini di obiettività, buona fede ed imparzialità, bilanciando gli interessi tra le parti.

In tali rapporti la Federazione Italiana Pallavolo vieta e persegue pratiche di corruzione, intese anche come “cattiva amministrazione”, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché altri vantaggi con tali soggetti.

Rapporti con i fornitori

Il rapporto della FIPAV con i fornitori è fondato sulla parità di trattamento, sul senso di responsabilità e sul reciproco rispetto e si estrinseca in comportamenti precontrattuali e contrattuali leali e trasparenti.

I processi di acquisto sono conformi alle prescrizioni di legge, ai regolamenti e alle procedure interne, nonché improntati nel vantaggio competitivo.

Essi garantiscono che la selezione e la gestione dei fornitori siano fondati su criteri oggettivi e misurabili e il cui riscontro sia documentato.

In nessuno caso la pressione dovuta al raggiungimento dei risultati nei tempi ristretti e tassativi richiesti può costituire motivo di deroga al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal Codice Etico e dalle procedure, se non con adeguata motivazione.

Rapporti con i consulenti e collaboratori

Nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la FIPAV adotta i criteri di competenza, professionalità, indipendenza, economicità, affidabilità, trasparenza, capacità organizzativa e idoneità alla puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti della FIPAV con la Pubblica Amministrazione sono improntati al rispetto della legalità e correttezza e sono riservati alle funzioni preposte per le sole finalità autorizzate e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Rapporti con le società partecipate

I rapporti tra la Federazione Italiana Pallavolo e le Società controllate sono gestiti nel rispetto dei vincoli giuridici afferenti il controllo o la partecipazione.

Ciascuna Società persegue gli obiettivi aziendali nel rispetto dei principi della corretta gestione societaria e imprenditoriale.

La FIPAV e le società da essa partecipate definiscono i propri sistemi di deleghe e le proprie procedure al fine di prevenire i potenziali conflitti di interesse e condizionamenti relativamente alle operazioni reciproche.



Doni, Omaggi e Regalie

È fatto divieto ai Destinatari del Codice di chiedere/sollecitare, dare/offrire e/o accettare/ricevere, per sé o per altri, direttamente o indirettamente, regali, omaggi, regalie e/o qualsiasi altra utilità con l'obiettivo di ottenere benefici ovvero trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività connessa alla FIPAV.

Tali divieti non comprendono i doni, gli omaggi e le regalie di modico valore, riconducibili alle normali relazioni di cortesia o nell'ambito delle consuetudini locali o internazionali ovvero inidonei a provocare il sospetto che siano finalizzati ad esercitare un'influenza illecita sul soggetto destinatario.

Devono essere evitate spese di rappresentanza quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'offerta di colazioni, pranzi e cene ai propri commensali, qualora possano generare il sospetto che siano volte ad esercitare influenze o pressioni indebite per favorire gli interessi privati della FIPAV.

ART. 5

PRINCIPI DI CORRETTEZZA E LEALTÀ

La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto.

I Destinatari devono evitare atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, agendo con spirito di collaborazione e preservando la fiducia e l'affidabilità.

Diligenza ed accuratezza nell'esecuzione dei compiti

I Destinatari del Codice sono tenuti ad assolvere i propri compiti con diligenza, accuratezza e buona condotta.

In particolare, sono tenuti a:

- conoscere le procedure federali ed agire in linea con le stesse;
- compiere atti in nome e per conto della FIPAV nel pieno rispetto formale e sostanziale del principio di legittimità;
- operare in conformità ai principi di professionalità e discrezione per contribuire attivamente al perseguimento degli obiettivi federali;
- non sfruttare per fini personali la posizione ricoperta all'interno della FIPAV e, analogamente, non utilizzare il nome e la reputazione della FIPAV per scopi privati.

Salvaguardia del patrimonio

I Destinatari del Codice Etico sono tenuti a salvaguardare il patrimonio federale e a gestirlo nel rispetto delle finalità d'uso e destinazione stabilite dalla FIPAV.

Sono altresì tenuti ad operare con diligenza per tutelare i beni federali attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative e le direttive aziendali predisposte per regolamentarne l'utilizzo.



In particolare, a tali soggetti è richiesto di utilizzare con scrupolo e parsimonia i beni loro affidati e di evitarne un utilizzo improprio che possa cagionare danno alla FIPAV o ridurne l'efficienza ovvero che possa comunque apparire contrario ai principi che ne governano l'operatività.

Comunicazione federale

Le informazioni attinenti alla FIPAV diffuse e comunicate verso l'esterno, nonché ai mass media, devono essere veritiere, aggiornate ed accurate. La divulgazione e la comunicazione di suddette informazioni sono approvate dall'adeguato livello decisionale.

Rispetto della normativa in materia di diritto d'autore

La FIPAV salvaguarda i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. E' pertanto contraria alle politiche federali la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore e, in particolare, le restrizioni specificate negli accordi di licenza stipulati con i fornitori di software ed è vietato l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Tutela della riservatezza

I Destinatari del Codice sono tenuti a tutelare la riservatezza e la confidenzialità delle informazioni attinenti alla FIPAV apprese in ragione delle proprie funzioni o mansioni.

In particolare, tutti i documenti, le notizie ed i dati relativi alla FIPAV acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dei propri compiti, non possono essere utilizzati o comunicati a terzi in assenza di esplicita autorizzazione dal livello aziendale adeguato.

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Per conflitto di interessi si intendono situazioni, condizioni o insieme di circostanze che, in presenza di propri interessi privati di qualsiasi natura (anche potenziali o apparenti), del coniuge o del convivente, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, determinano o accrescono il rischio di compromettere gli interessi della FIPAV.

Tra la FIPAV e i Destinatari del Codice Etico sussiste un rapporto di piena fiducia, in virtù del quale ciascun Destinatario nello svolgimento delle proprie mansioni è obbligato a dare tempestiva comunicazione alla FIPAV in caso di sussistenza del reale, apparente o potenziale conflitto di interesse.

Privacy

La FIPAV si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la FIPAV si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte a informare ciascun dipendente e collaboratore incaricato del trattamento sulla natura del trattamento, sulle sue modalità e sugli ambiti di comunicazione.



SECONDA SEZIONE - CRITERI DI CONDOTTA DEL PERSONALE

RISORSE UMANE

Le risorse umane sono considerate essenziali per la FIPAV.

La FIPAV provvede al reclutamento e alla gestione del personale attraverso criteri oggettivi e modalità fondati sul principio di trasparenza, competenza ed imparzialità ai sensi delle disposizioni normative vigenti applicabili.

Tutte le risorse federali devono contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro sano nel quale caratteristiche ed orientamenti personali non possono dar luogo a disparità. Inoltre, i responsabili federali competenti sono tenuti ad adottare decisioni atte a garantire l'applicazione di criteri meritocratici, attitudinali e di competenza professionale nei confronti dei sottoposti, assicurando eguali opportunità in ogni aspetto del rapporto di lavoro. Tutte le risorse federali devono impegnarsi nel migliorare la capacità di lavoro in team.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I RESPONSABILI FEDERALI

I responsabili federali competenti sono tenuti a rispettare ed ispirare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico, nonché a svolgere con massima diligenza le funzioni ad essi conferiti, perseguendo gli obiettivi assegnati ed adottando un comportamento organizzativo adeguato.

Inoltre, sono tenuti ad assumere comportamenti esemplari ed imparziali nei rapporti con colleghi, collaboratori e sottoposti, nonché nelle relazioni esterne, favorendo la diffusione delle buone prassi ed il buon esempio.

In particolare, ciascun responsabile federale cura le risorse assegnate alla sua Area/Settore per finalità federali, favorendo il lavoro in team e l'instaurazione di rapporti cordiali e rispettosi per favorire il benessere organizzativo, l'inclusione e la valorizzazione delle professionalità.

Tenendo presente le capacità e le attitudini del personale assegnato, i responsabili federali assegnano una corretta ed equa ripartizione del carico di lavoro.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIPENDENTI

I dipendenti sono tenuti a rispettare ed ispirare il proprio operato ai principi del presente Codice Etico. Tali soggetti sono tenuti a svolgere i propri compiti con massima diligenza nonché a non adottare comportamenti tali da far ricadere su altri colleghi il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza, salvo giustificato motivo.

Tali soggetti utilizzano il materiale, le attrezzature, i servizi telematici e telefonici di cui dispone per ragioni di ufficio soltanto per lo svolgimento dei propri doveri e nel rispetto delle disposizioni imposte dalla FIPAV.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA'

Il rispetto per il lavoro e per il contributo professionale è un fattore indispensabile per il successo della FIPAV.



La FIPAV mira al continuo miglioramento e sviluppo del patrimonio di conoscenze e competenze dei dipendenti, promuovendo, nell'ambito del funzionamento delle aree federali, le aspirazioni dei singoli, le aspettative di apprendimento e di crescita professionale e personale al fine di valorizzare le capacità di ciascuna risorsa ed affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale.

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

La FIPAV assicura l'adeguata gestione degli ambienti e dei luoghi di lavoro nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2087 del Codice Civile ("l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008) e delle altre norme applicabili.

I destinatari contribuiscono a rendere effettiva ed efficace la prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, ed in particolare i dipendenti devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti, sensibilizzando i colleghi a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune o gli ambiti di miglioramento.

I Responsabili federali devono diffondere, la consapevolezza dei rischi e la conoscenza delle misure preventive con adeguate iniziative e con la massima accessibilità della documentazione, mantenendo aggiornate le procedure di prevenzione e fornendo istruzioni operative chiare e comprensibili.

La FIPAV si impegna a far rispettare nei luoghi di lavoro il divieto di fumo come previsto dalla legge vigente.

COMPORTAMENTO NEI LUOGHI DI LAVORO E ALL'ESTERNO

Il rispetto della dignità individuale si estrinseca nella protezione dell'integrità fisica e morale del personale e nella sua considerazione e realizzazione.

La FIPAV si impegna a rimuovere le barriere fisiche che compromettono l'accesso alle proprie sedi e le possibilità lavorative di persone con disabilità.

Non è ammesso in alcuno modo creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti dei lavoratori o di particolari categorie o gruppi di lavoratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica;
- le molestie sessuali, intendendo per tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale, o di altri vantaggi, alla prestazione di favori sessuali o le proposte di rapporti privati indesiderati dal destinatario e in quanto tali suscettibili di creare turbamento;
- le molestie che, anche attraverso l'abuso di posizione gerarchica, tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori;
- comportamenti ingiustificati e volontari che interferiscano negativamente con l'esecuzione di prestazioni lavorative di altri lavoratori o che facciano da intralcio rispetto alle prospettive di carriera di altri lavoratori,
- allusioni o riferimenti, discriminatori od offensivi, a disabilità, menomazioni o a qualunque forma di diversità.



Ciascun lavoratore deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, o altre sostanze che sortiscano analogo effetto, e di consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa. Sono equiparati ai casi precedenti gli stati di dipendenza cronica da alcool e stupefacenti che abbiano incidenza sulla prestazione lavorativa e che possano turbare il normale svolgimento della stessa.

RAPPORTI DEI DIPENDENTI CON IL CONI, SPORT E SALUTE S.p.A. E CON ALTRE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

Il dipendente della FIPAV che intende ricoprire o ricopre cariche negli organi statuari di CONI, Sport e Salute S.p.A., altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e dei loro Comitati Periferici deve rendere note, formalmente e tempestivamente, alla stessa FIPAV tali volontà o situazioni.

In queste circostanze, la FIPAV deve valutare la presenza e l'impatto di possibili conflitti di interesse e condizionamenti. Tale valutazione deve essere effettuata ad un livello decisionale appropriato in relazione al tipo e grado di eventuale conflitto e condizionamento.

In relazione alla tipologia e al grado di condizionamento, al dipendente coinvolto deve essere preclusa la possibilità di:

- ricoprire le suddette cariche, a meno che all'atto dell'assunzione delle stesse l'interessato non rassegni le proprie dimissioni dalla Società o chieda di essere posto in aspettativa non retribuita;
- partecipare a processi operativi e/o decisionali federali che presentano potenzialmente e/o per loro natura un conflitto di interessi;
- partecipare a processi operativi e decisionali federali, ma solo nel momento in cui si presenta oggettivamente un conflitto di interessi specifico.

PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI

La FIPAV non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

Nel rispetto del diritto di associazione, il dipendente è tenuto a comunicare al proprio responsabile federale la sua partecipazione ovvero appartenenza ad associazioni od organizzazioni, in maniera tempestiva e non oltre il decimo giorno dall'adesione, qualora gli ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività del settore e dell'area in cui opera o possano determinare situazioni di conflitto di interesse.

Il responsabile federale valuta, sulla base sia delle concrete attività del settore in cui opera il dipendente che delle concrete attività delle associazioni od organizzazioni a cui lo stesso partecipa, la sussistenza di condizioni che integrino ipotesi di incompatibilità anche potenziale, ad eccezione delle ipotesi di iscrizione ad associazioni sindacali o partiti politici. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni e ad organizzazioni né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando vantaggi o svantaggi di carriera. Il responsabile federale, nel caso in cui ritenga che ci siano delle situazioni di incompatibilità potenziali, segnala tale circostanza al Segretario Generale della FIPAV.



ASPETTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il personale rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti in materia di corruzione adottate dalla FIPAV.

In particolare, tutti i dipendenti ed i collaboratori nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo, sono tenuti ad eseguire le attività nel rispetto delle procedure e dei controlli predisposti dal piano per la prevenzione della corruzione,

I responsabili federali competenti sono tenuti a monitorare l'adeguatezza e l'efficacia dei controlli e delle misure di prevenzione nelle attività di competenza, attuare eventuali interventi correttivi, nonché effettuare le segnalazioni ritenute opportune o necessarie in caso di non conformità al Segretario Generale della FIPAV e all'Organismo di Vigilanza.

Gli Organi di Vertice (chi sono? Come vengono individuati) sono tenuti a conoscere i principali rischi che impattano l'organizzazione e le modalità con cui sono tenuti sotto controllo dal management, gli obiettivi definiti in materia di anticorruzione, nonché le principali risultanze delle attività di controllo e le azioni da intraprendere.



TERZA SEZIONE - OSSERVANZA DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

Applicazione del Codice Etico

La FIPAV promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico presso tutti i Destinatari, nonché il suo aggiornamento e revisione.

La FIPAV richiede ai destinatari interni di prendere visione del Codice Etico e di rispettare i comportamenti attesi nell'ambito delle attività di ciascuno, cooperando affinché venga rispettato in tutta la Federazione.

La FIPAV richiede ai destinatari esterni di rispettare i principi e le norme di comportamento previste dal Codice nelle loro relazioni con la FIPAV stessa, prendendone visione nel sito internet istituzionale e/o attraverso apposite clausole contrattuali.

L'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del Codice Etico.

La FIPAV adotta policies e procedure per la declinazione dei principi del Codice Etico.

Segnalazioni

La FIPAV adotta adeguati canali confidenziali per effettuare segnalazioni su eventuali violazioni o comportamenti contrari al Codice Etico, alle procedure, ai regolamenti ed alle policies della FIPAV stessa.

Ciascun Destinatario è tenuto a segnalare tali inosservanze di cui sia venuto a conoscenza.

La FIPAV si impegna ad adottare tutti gli strumenti necessari al fine di tutelare i soggetti segnalanti da qualsiasi tipo di ritorsione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

La segnalazione per quanto di competenza è ricevuta dall'Organismo di Vigilanza.

Le attività di accertamento sono svolte in modo imparziale e obiettivo senza considerare il livello federale del segnalato e del segnalante.

Sanzioni

La violazione dei principi e dei criteri di condotta fissati nel presente Codice compromette il rapporto instaurato con la FIPAV. L'adozione di comportamenti contrari al Codice è sanzionabile secondo quanto definito dal sistema sanzionatorio al fine di produrre provvedimenti ed azioni, uniformi e imparziali, proporzionate alla gravità della violazione.

In particolare, per il personale della FIPAV l'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e di quelle derivanti dal rispetto del Contratto Collettivo Nazionale CONI Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali.

Per i fornitori ed i consulenti la violazione del Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni previste dalle apposite clausole derivanti dal rapporto contrattuale, con ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della FIPAV.



In generale, nei rapporti con i Destinatari esterni che dovessero porre in essere condotte difformi alle previsioni del Codice Etico, la FIPAV potrà ritenere di risolvere i rapporti contrattuali in essere con gli stessi.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della FIPAV alla richiesta di risarcimento qualora dalla violazione del Codice Etico siano derivati danni alla FIPAV stessa, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale.

Disposizioni finali

In caso di aggiornamenti, revisioni e tutte le volte in cui sia opportuno, l'Organismo di Vigilanza dovrà trasmettere al Consiglio Federale l'indicazione delle modifiche da apportare al Codice Etico corredandole di una breve relazione illustrativa. Le modifiche al Codice saranno diffuse e pubblicizzate in conformità alle disposizioni di cui al presente documento.

Il presente Codice Etico (al pari di ogni eventuale modifica o aggiornamento) entra in vigore con effetto immediato dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale della FIPAV.